



**Le regole
per la demolizione
e la rimozione
dell'amianto**

**Tagli ai fondi
AeA in crisi**

**Procedura di infrazione
per l'Italia dall'UE**

Editoriale

AeA in crisi a causa del taglio dei fondi regionali



E' ben noto fin dalle origini, che la Legge 22/2001 destinava alla nostra Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia, allora domiciliata a casa mia, un contributo per le sue funzioni istituzionali. Eravamo allora ancora privi di uno statuto, fu

così che, su indicazioni di Fulvio Aurora Segretario e Vito Totire Presidente dell'AEA Nazionale, per ottenere il contributo, presentammo lo statuto dell'AEA di Casale Monferrato. La Regione FVG non ritenne tale documento idoneo per ottenere la somma di 25.000.000- di lire, così questo primo importo, rimase nelle casse della Regione. Giusto o sbagliato che fosse, questa fu la decisione dei responsabili regionali, senza possibilità d'appello. Così volenti o nolenti, per l'anno 2002, fummo obbligati a rivolgerci ad un Notaio per la stesura concordata con i funzionari regionali di uno statuto che comprendesse anche altre associazioni di esposti all'amianto esistenti in regione. L'AEA di Monfalcone, avanzò la richiesta del 50% dell'importo globale del contributo destinato sulla carta con il capitolo 4761 alla nostra Associazione, pur non potendo certificare e documentare (come invece fatto da noi) il numero effettivo degli iscritti e relative pezze di appoggio per le spese di gestione della sede sociale, nel loro caso, allocata all'interno dell'Ospedale S. Polo di Monfalcone e in comodato gratuito, così anche per il 2002 fummo costretti (per sopravvivere) ad accettare.

L'anno successivo gli stessi responsabili della Regione, ci invitarono ad apportare delle variazioni sostanziali allo statuto che venne modificato come il precedente, a spese dei soci. Fu indetta un'assemblea a carattere regionale con il ministero di un Notaio dove all'unanimità, vennero stabilite delle regole per tutti i soci delle AEA del FVG comprese le nostre sezioni di Pordenone, Udine, Gorizia e Monfalcone che vennero così accorpate. L'AEA di Monfalcone, unica di tutta la Regione FVG, non

aderì all'accordo e così si decise concordemente, che a fare la ripartizione del contributo fosse la stessa Regione, tenendo conto delle varie situazioni esistenti. Per prima cosa del numero dei soci, e la loro localizzazione (l'AEA - FVG, ha soci in tutte le 4 province), le eventuali spese per il buon andamento dell'ufficio, eventuale segretario dipendente, (oltre ai 1.000- mille soci), affitti e canoni per le varie spese fisse mensili, la partecipazione attiva a Convegni-Conferenze anche a carattere Nazionale ed Internazionale come previsto dallo Statuto sociale, ecc.

Per due anni questo sistema ha funzionato, ed anzi il precedente Assessore dott. Beltrame, prima di finire il suo mandato, per riconoscere il nostro buon lavoro ci premiò destinando in un aggiustamento di bilancio del 2007, 5.000,00 euro (mai arrivati a destinazione) e aumentando l'importo del contributo facente capo al capitolo 4761 di 7.000,00 euro, così d'arrivare a quota 67.000,00.

Purtroppo, lo stesso Assessore Beltrame, nel 2005, introdusse una variante alla Legge 22/01 che estendeva il diritto di accedere al contributo regionale, a tutte le AEA "onlus" presenti sul territorio, purchè legalmente costituite e perseguano un obiettivo sociale di valenza regionale. Ora una nuova associazione, l'EARA (European Asbestos Risk Association) alla cui presidenza siede R.F. (ex segretario dell'AEA-FVG) oggetto della Sentenza di condanna definitiva del 07/04/09- N.4748/07 R.G. N.R.- N.3985/08 R.G. GIP- N.111/09 SENT. a seguito del fallimento della Editoriale S. Giusto, che curava la stampa del nostro periodico, ha chiesto di accedere al contributo **regionale della Legge 22/01**. Incredibilmente, l'istanza è stata accolta, nonostante questa associazione persegua (a nostro avviso) obiettivi diversi da quelli specificamente regionali, e non abbia alle spalle un'attività sociale che giustifichi il diritto all'accesso della ripartizione del contributo in questione, quindi, l'Assessore Kosic ha privato di 15.000,00 euro la nostra AEA-FVG e di altri 10.000,00- quella di Monfalcone destinando abnormemente questi 25.000,00 euro alla nuova associazione. Nonostante i nostri incontri con l'Assessore Kosic, risalenti al mese di **ottobre 2008** e successivamente marzo e giugno 2009 per chiedere una più equa e trasparente modalità della ripartizione, (la copia del decreto ci è pervenuta il giorno 18/09/09) questi ha negato la possibilità di una correzione dell'atto per sanare la delicata situazione. Ora, c'è il fon-

dato pericolo di dover licenziare la segretaria dipendente (faccio notare che una parte del contributo regionale era destinato proprio a questa spesa specifica), pure questa nostra denuncia, rimarcata anche da un sit-in lunedì 07/09/2009 davanti all'Assessorato Sanità (desolatamente vuoto di un funzionario responsabile) è stata inascoltata. Sembra quasi che l'istituzione dello sportello amianto e la consulenza legale gratuita, offerta dalla nostra associazione abbiano dato fastidio a qualcuno (che non riusciamo a identificare), così invece che ringraziarci per il lavoro svolto, veniamo presi a bastonate. La situazione è veramente seria e stiamo valutando come Consiglio Direttivo di rivolgerci al TAR, non senza aver tentato prima con dimostrazioni di piazza e incontri nei vari Palazzi Istituzionali per trovare Giustizia. Sembra strano, ma io personalmente, invalido del Lavoro dal 27/12/1953 e già presidente regionale dell'ANMIL, ho notato un atteggiamento "protervo" dell'attuale Assessore alla Sanità nel non voler ascoltare le richieste di una categoria d'invalidi troppo spesso

ignorata dalle Istituzioni. Mi chiedo da presidente di questa bistrattata associazione, ed anche come invalido del Lavoro: come può una persona, essere così insensibile nei confronti degli ex esposti all'amianto, portatori all'interno dei propri corpi del materiale "killer" che nessuna discarica accetta, eccetto i cimiteri. Il numero dei morti per patologie correlate all'amianto, sono, purtroppo, superiori a quelli delle vittime di qualsiasi guerra.

Siamo altresì in attesa dallo stesso Assessore, di una risposta in merito alla richiesta di chiarimenti relativi all'interpretazione di quanto disposto dall'art.7 della Legge 22/1/2001 comma 1 : ...sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale... Tale lettera, è stata consegnata a mano il giorno 23 ottobre 2009 in rispetto alla Legge 241/90. Attendiamo fiduciosi la risposta.

Aurelio Pischianz
Presidente AEA FVG



A rischio anche un posto di lavoro e il nostro giornale

I pesanti tagli al finanziamento dell'Associazione esposti Amianto messi in atto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, se confermati manderanno in strada la nostra preziosa segretaria Paola Meola e di conseguenza porteranno alla paralisi delle principali attività a sostegno dei nostri soci. Conti alla mano, dal contributo di 46mila300 euro dello scorso anno siamo scesi per il 2009 a 31mila700 euro. "Questo significa – spiega Paola Meola – che la riduzione delle spese sono inevitabili. Posto il fatto che non si può eliminare il costo dell'affitto della sede, purtroppo non resta che eliminare la mia paga con le conseguenti ricadute negative sull'intera attività. Collaboro con l'Associazione dal 2004. Inizialmente con contratti a termine, ora con uno a tempo inde-

terminato. Una scelta, quest'ultima, frutto di una decisione presa dal direttivo alla luce della mole di lavoro che negli anni è aumentata sempre di più. Lavoro in Associazione dal lunedì al venerdì per sbrigare le pratiche burocratiche, amministrative e contabili. In più sono a disposizione dei soci dal martedì al venerdì per indirizzarli nell'ambito delle attività dello Sportello Amianto e per metterli in contatto, se necessario, con il nostro legale a Roma. Inutile ricordare che i soci sono 1700, ma al di fuori di questi sono in tanti a rivolgersi alla nostra Associazione per avere informazioni di diversa natura". Il taglio, tra l'altro, renderà inevitabile anche la riduzione, se non la totale sospensione, delle uscite del nostro periodico AEA Notizie.

Procedura di infrazione per l'Italia dalla Corte Europea

di **Ezio Bonanni**
Avvocato



La sfida che attende l'Associazione Esposti Amianto - Friuli Venezia Giulia, nel processo Eternit (nel quale ci siamo costituiti parte civile), ed innanzi la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo di Strasburgo (che ha dichiarato ricevibile il ricorso a suo tempo avanzato), si colora di nuove prospettive,

con la comunicazione della Commissione Europea inoltrata il 02.12.2009 con la quale si preannuncia il protocollo CHAP(2009)00722 della denuncia **circa la persistente e perdurante violazione delle norme di diritto comunitario da parte della Repubblica Italiana, in tema di tutela della salute dall'amianto, e per la discriminazione cui sono sottoposti i pensionati ante '92, friulani e giuliani, esclusi dal risarcimento contributivo ex art. 13, comma 8, Legge n°257/92 (a torto definiti come benefici).**

Già il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso dell'Associazione, ha esteso a tutti i lavoratori esposti all'amianto ed iscritti nel registro regionale degli esposti tenuto dalla Regione, i benefici contributivi, fino all'inizio delle bonifiche o al 02.10.2003, rendendo così applicabile le norme di cui all'art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge n°247/07, alla nostra Regione, che ne era rimasta esclusa.

Gli sviluppi del processo Eternit e l'autorizzazione alla chiamata in causa, che abbiamo richiesto

ed ottenuto, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e cioè dello Stato italiano, chiamato a rispondere perché è stato inadempiente delle norme di cui agli artt. 32 e 41, comma 2, della Costituzione, e per aver recepito tardivamente la Direttiva Comunitaria n°477/83/CEE, tanto da essere condannato dalla Corte di Giustizia Europea, con Sentenza 13.12.1990, causa n°240/89, apre prospettive nuove: citazione diretta a carico dello Stato, per un risarcimento completo di tutti i danni.

Perché i c.d. benefici contributivi sono un indennizzo e non un ristoro soddisfacente di tutti i danni, anche per lesione dei diritti costituzionali ed altri tipizzati in altre fonti del diritto, non è peregrino ipotizzare l'azione di responsabilità e chiamare in causa lo Stato innanzi il Tribunale di Roma, anche per le vittime e gli esposti (che sempre vittime sono) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Si deve registrare, purtroppo, un enorme aumento del numero dei nuovi malati, nella Regione Friuli Venezia Giulia, tra i portuali, i marittimi, i lavoratori dei cantieri navali, nella siderurgia ed in altri settori, anche tra i finanziari.

Questo rende urgente una sorveglianza sanitaria più efficace ed una prevenzione primaria più attenta e cogente l'istanza di giustizia, di individuazione e punizione dei colpevoli, dei collusi, e dei fiancheggiatori. Contestualmente, l'Associazione è stata penalizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il taglio del 33% del contributo regionale per l'anno 2009. Come si evince dall'editoriale del presidente e dai metodi adottati dall'Assessore Kosic.

Naturalmente, credo che nulla potrà fiaccare lo spirito fiero e combattivo dei lavoratori, delle vittime e dei loro familiari, ora, come prima, e come sarà nel futuro.

La nostra associazione ringrazia il Prof. Pietro Sartorelli, Direttore l'unità operativa di medicina del lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena e tutti i suoi collaboratori, per la concreta e fattiva opera di prevenzione, diagnosi e cura, già approntata per numerosi soci, e lavoratori esposti all'amianto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Prof. Pietro Sartorelli si avvale di un'equipe di prim'ordine ed è l'espressione di una medicina del lavoro che al volto umano aggiunge preparazione, scrupolo, approfondimento e tecniche e metodologie all'avanguardia.

L'unità operativa di medicina del lavoro è sita presso il policlinico Le Scotte in Siena.

Rivolgiamo un invito a tutti i NS associati, e a tutti i lavoratori esposti a polveri e fibre d'amianto di svolgere la prevenzione e sorveglianza sanitaria proprio presso l'unità operativa di medicina del lavoro dell'Università di Siena.

I lavoratori esposti all'amianto, coloro che sono affetti da patologie asbesto-correlate, sono invitati a contattare il Prof. Sartorelli attraverso i suoi collaboratori per le vie telefoniche al n°0577/585901 (dalle 12:00 alle 14:00) e n°0577/586751 (dalle 15:00 alle 16:00)

Contestualmente a loro, scienziati che lavorano in silenzio, il nostro ringraziamento, quello dei malati e dei loro familiari, e della nostra associazione.

Obiettivo Sicurezza

Ecco gli adempimenti delle imprese per la rimozione dell'amianto

di **Roberto Cason**

Consulente del lavoro - Esperto in sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) in vigore dal 15 maggio del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, al Capo III del Titolo IX, prescrive obblighi specifici in capo al datore di lavoro delle imprese addette ai lavori di demolizione e rimozione dell'amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Premesso che tali lavori, attualmente, possono essere effettuati unicamente da imprese iscritte all'**Albo nazionale dei gestori ambientali** di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il datore di lavoro, prima dell'inizio e durante i lavori stessi, deve attuare i seguenti adempimenti di carattere formale e sostanziale.

PIANO DI LAVORO

Il datore di lavoro dell'impresa autorizzata deve predisporre e trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di demolizione e rimozione dell'amianto, un apposito "piano di lavoro" in cui sono illustrate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

Il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:

1. rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
2. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
3. verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
6. adozione, nel caso in cui sia previsto il

superamento dei valori limite (**0,1 fibre per centimetro cubo di aria**) di adeguate misure di protezione, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

7. natura dei lavori e loro durata presumibile;
8. luogo ove i lavori verranno effettuati;
9. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
10. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori e le misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso al "piano di lavoro".

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro deve preliminarmente valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare; Detta valutazione deve essere riportata nell'unico documento aziendale di valutazione dei rischi sul quale deve essere apposta la data certa (es. con annullo postale).

Il datore di lavoro deve eseguire nuovamente la valutazione del rischio dovuto alla polvere prove-



niente dall'amianto ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori;

MISURAZIONI DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA

Il datore di lavoro deve periodicamente misurare la concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro al fine di garantire il rispetto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria; le relazioni tecniche di misurazione devono essere allegate al documento di valutazione dei rischi.

LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALL'ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO

In tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché, bonifica delle aree interessate, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, attraverso l'adozione delle seguenti misure:

1. il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
2. i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria;
3. l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;
4. i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
5. tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
6. l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
7. i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

LE MISURE IGIENICHE PER I LAVORATORI DURANTE I LAVORI COMPORTANTI ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO

In tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché, bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

1. i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
 - a) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
 - b) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
 - c) oggetto del divieto di fumare;
2. siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
3. siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
4. detti indumenti di lavoro o protettivi **restino all'interno dell'impresa**. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il **lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni**, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
5. gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
6. i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
7. l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Il mancato rispetto degli adempimenti indicati nel presente articolo comporta l'applicazione di severe sanzioni penali in capo al datore di lavoro, ai dirigenti, preposti, ma anche ai lavoratori.

L'INAIL frena sui risarcimenti nonostante la sentenza del TAR

L'INAIL non sta dando esecuzione spontanea alla Sentenza del TAR del Lazio, che, in relazione al D.M. On.le Damiano, 12.03.2008 e INAIL centrale, 19.05.2008, ne ha dichiarato la loro **parziale** illegittimità, e, di fatto, espungendone l'art. 1, lettera b), la limitazione dell'ambito di operatività delle norme di cui all'art. 1, commi 20-21-22, della legge 247 del 2007, ai lavoratori di 15 dei 500 siti per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo ministeriale, che aveva dichiarato la loro esposizione all'amianto.

Nella Sentenza n°5750/09: *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per l'effetto annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III N. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate. Condanna...”.*

La Sentenza del TAR del Lazio è esecutiva.

L'INAIL persegue nell'interpretazione restrittiva, **per cui i lavoratori aventi diritto, che sono tutti**

quelli che hanno prestato la loro attività nei siti oggetto di atto d'indirizzo, senza limitazione di mansioni, devono depositare la domanda di prolungamento e/o riesame, per ottenere il certificato di esposizione.

Nel caso di diniego, **gli aventi diritto debbono procedere immediatamente con ricorso alla Magistratura del Lavoro, chiamando in causa l'ente titolare della loro posizione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.), e l'INAIL (quest'ultimo chiamato a rispondere anche a titolo di risarcimento dei danni¹).**

Sono destituite di fondamento tutte quelle indicazioni ERRATE che tendono a sviare gli aventi diritto dal chiedere l'applicazione della legge, per poter ottenere la certificazione.

Ove ci fosse necessità di chiarimenti si esprime la più totale disponibilità (in modo gratuito) con comunicazioni all'e-mail avvbonanni@libero.it o al n°0773/663593 oppure 06/68309534. Presso la sede dell'Associazione è possibile trovare il modello di domanda predisposto per inoltrare la richiesta all'INAIL per chiedere l'applicazione della Legge, conformemente a Sentenza e diritto.

L'AeA a Taormina

Lo scorso ottobre l'AeA ha partecipato alle giornate della World Asbestos Conference di Taormina.

Oltre 500 persone, per lo più addetti ai lavori, hanno messo in luce diversità di opinione sulla pericolosità dell'asbesto e la sua correlazione certa nell'insorgenza di vari tipi di malattie tumorali che vengono riscontrate in varie parti del corpo. Medici ricercatori puntigliosi, con dati alla mano a denunciare l'origine delle malattie, altri che negavano spudoratamente che le malattie fossero causate dall'asbesto; eclatante quanto dichiarato dal rappresentante della Russia: l'“amianto russo non fa male”, in sintonia con il rappresentante della Korea e della Cina ed altre Nazioni ancora dipendenti economicamente dall'estrazione e commercio di questo veleno a scoppio ritardato.

Vi sono stati pure alcuni scambi di opinione sull'operato dei vari Enti Previdenziali, che volevano raccontare delle fiabe con delle “slide” di Biancaneve e i sette nani, offendendo così le persone già esposte, richiedendo documentazioni supplementari impossibili.

AVVISO AI SOCI

La nostra sede rimarrà chiusa dal 28 dicembre al 5 gennaio

Per donazioni/elargizioni in nostro favore è possibile effettuare un versamento sul C/C postale n° 49661788 o presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia IBAN: IT 29R 06340 02210 1000 00006276.

Le somme versate potranno essere detratte in stesura della dichiarazione dei redditi. In alternativa destinarci il 5 per mille apponendo una semplice firma sotto il nostro Codice Fiscale numero 90094830321.

Offriamo ai nostri soci alcune interessanti convenzioni con il Patronato INAPA, con la Banca Cassa di Risparmio regionale, con l'avvocato Ezio Bonanni e con un ambulatorio dentistico. Per ulteriori informazioni rivolgetevi ai nostri uffici.

A causa del taglio del contributo regionale, il Consiglio Direttivo della nostra associazione è stato costretto ad approvare all'unanimità l'elevazione dell'importo del canone sociale annuale da 10 a 15 euro a partire dall'01/01/2010.

RUBRICA TESTIMONIANZE

Questa testimonianza desidera portare all'attenzione dell'opinione pubblica, fatti che accadono in modo repentino e che entrano nella propria vita stravolgendo di fatto l'esistenza della gente.

Trattasi quasi sempre di malattie, malattie estreme quali un cancro maligno o qualcosa di simile. In questo caso un mesotelioma pleurico malattia derivate dall'esposizione all'amianto.

Pochi sanno, salvo i colpiti e i loro famigliari quale sia il calvario degli ammalati, un calvario che li segue purtroppo fino alla fine.

Quando ci si accorge delle presenza del male tutto il passato viene dimenticato, si entra in una nuova realtà, cruda e vera, tutto diventa tragico, di fatto unitamente a noi stessi viene totalmente stravolto anche l'entourage famigliare.

Si passa da una vita prevalentemente normale ad un qualcosa dove predomina la tragedia, ci si sente soli, anche se a volte si vuol sentirsi soli.

Ci si rende subito conto di che cosa sia questa solitudine, amici e parenti che prima sembravano sempre vicini pian piano si allontanano quasi a far pensare che la nostra malattia sia portatrice di contagio, lo Stato, le sue Istituzioni e gli Enti preposti, quelli che in questo momento dovrebbero esserti vicino e comprenderti si assentano, se le interPELLI vedono in tè quasi un nemico e ti trattano quasi da mendicante, non da cittadino che ha il diritto di essere compreso e aiutato.

E pensare che già al momento del contagio (45 anni fa) molti, Enti compresi, sapevano.

Se poi ci si trova nello status di lavoratori autonomi la tragedia è ancor più sentita, non si può più lavorare ne produrre, non si ha nemmeno il minimo necessario per vivere nemmeno quello che serve per avviare le prime cure mediche.

Si entra nel vortice psicologico più negativo, nella solitudine, si lotta anche con se stessi e spesso non ci si comprende con nessuno.

Purtroppo sono molti i lavoratori autonomi che dalla disperazione hanno accelerato l'iter negativo della malattia verso l'oblio.

Il mio, è stato forse un caso certamente più fortunato, le avvisaglie del male, (silente da circa 45 anni e contratto in gioventù avendo lavorato a stretto contatto con l'amianto nel porto di Trieste) è stato individuato con immediatezza.

Agosto 2008, da qualche giorno avverto uno strano malessere: mal di schiena, leggera ma persistente tosse, qualche linea di febbre, problemi di respirazione.

Da certamente imputare momentaneamente allo stress e/o ad un semplice giro d'aria.

Dopo un paio di giorni non avvertendo alcun miglioramento mi rivolgo al medico di famiglia.

Immediati accertamenti diagnostici (sangue, raggi x tac)
 Risponso: mesotelioma pleurico.

I primi passi nella battaglia contro la malattia quasi disperati; consultate primarie istituzioni mediche italiane ed estere mi sono trovato spesso di fronte a diffidenze e freddezza.

Anche a domande di questo tipo: "ma Lei ha una copertura assicurativa?", affermazioni che certamente gettano l'individuo in un ulteriore sconforto e verso certe alterazioni psicologiche se questi non dispone di una copertura assicurativa o di mezzi finanziari necessari per tirar avanti.

Queste esperienze mi hanno però fatto subito capire che i protocolli di intervento e cura per questa malattia erano pressoché uguali per tutti gli Ospedali o Aziende sanitarie sparsi nel mondo differenziate solamente dall'umanità che gli addetti ai lavori, medici e paramedici riservavano al paziente.

Interpretando quindi la cose nei giusti termini ho potuto mettermi nelle mani di una sanità triestina, di un equipe chirurgica e oncologica che reputo eccezionale e che a tutt'oggi dai fatti devo la vita.

Quindi, dopo i vari esami clinici d'iter, biopsia, intervento chirurgico immediato (pleurectomia e decorticazione del polmone colpito), una parziale radioterapia e sei sedute di chemioterapia mi hanno permesso di arrivare ad uno stile di vita migliore e pensare che inizialmente mi davano solo due mesi di vita

Ma non era finita, altri esami ed altri consulti, scoprire che le cellule cancerogene erano in parte sparite, la permanenza di un perenne malessere con dolori, l'incertezza di quando e come queste cellule rimaste si sarebbero rigenerate, i dilemmi, di una medicina che non la pensa mai nello stesso modo ti porta sempre di più verso quell'incertezza assoluta e non sai più cosa fare.

Ed è qui che inevitabilmente subentra il negativo coinvolgimento dell'entourage famigliare già provato dall'accaduto anche perché senza accorgerti diventi egoista.

Poi, sopraggiunge la fine e la consapevolezza della paura della morte, quando si viene a conoscere la triste data della presunta fine e quando quel momento avverrà, si passa inconsciamente verso l'oblio rimanendo avvolti nel suo triste tepore e si aspetta angosciati.

Noi colpiti da mesotelioma pleurico non possiamo che aspettare, aspettare quando arriverà quel momento.

P. A.

**Finché c'è gioia... c'è speranza.
 Basta un sorriso....
 Buone Feste dall'Associazione Esposti Amianto**



Editore

Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia - o.n.l.u.s.

34132 Trieste, Via Fabio Filzi, 17 - II° piano
 tel. 040 370380 - fax 040 3406365

www.aea-fvg.org

e-mail: info@aea-fvg.org

Direttore responsabile

Silvia Stern

Hanno collaborato a questo numero

Paola Meola, Nicolò Di Stefano

Fotocomposizione, impaginazione e stampa

Stella arti grafiche - Trieste

Autorizzazione Tribunale di Trieste n.1078

del 5 marzo 2004

Spedizione in abbonamento 45%

Nel rispetto della libertà di opinione, la responsabilità degli articoli pubblicati e firmati è degli autori